

**LOTTO N. 4**

**POLIZZA**

**KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE**

**PER IL PERIODO DAL 31.12.2024 AL 31.12.2027**

**CONTRAENTE**

**ASL PESCARA**



## DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

<b>Contraente</b>	:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
<b>Società</b>	:	la Compagnia Assicuratrice
<b>Assicurato</b>	:	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	:	il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	:	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	:	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Sinistro</b>	:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Scoperto</b>	:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia</b>	:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Cose</b>	:	sia gli oggetti che gli animali

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## **Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente**

In deroga agli artt.1892,1893,1894,1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## **Art. 2) Durata della polizza**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2024 alle ore 24.00 del 31.12.2027. È comunque facoltà delle parti rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annuale con preavviso di 120 (centoventi) giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale.

Alla data della naturale scadenza della presente polizza, ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

## **Art.3) Pagamento del premio**

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio, comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto indicata all'articolo "Decorrenza della garanzia e durata del contratto" che precede;

nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 180 giorni, di cui al precedente Articolo 1.2, viene fissato un periodo di mora di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

## **Art. 4) Regolazione Premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'articolo 4 bis) "Determinazione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dai dipendenti della ASL Pescara in missione con mezzo proprio, inclusi i medici di continuità assistenziale (guardia medica, guardia medica turistica), i medici convenzionati specialistici ambulatoriali interni, i medici addetti alla medicina dei servizi ed alle attività territoriali programmate, i biologi, chimici e psicologi e i medici addetti all'emergenza territoriale.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.

Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 4 bis) DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Si conviene che il computo del premio lordo sia determinato in Euro/Km.....

Il premio è anticipato dal contraente in base ad un preventivo annuo di Km pari a 240.000

#### **Art. 5) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC) indirizzata all'altra parte.

#### **Art. 6) Assicurazione per conto di chi spetta**

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.

#### **Art. 7) Interpretazione del contratto**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente /Assicurato

#### **Art. 8) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 9) Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre polizze.

#### **Art. 10) Limite territoriale**

Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema "Carta Verde", le cui sigle internazionale riportate sulla medesima non siano barrate.

#### **Art. 11) Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12) Foro Competente**

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 13) Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge.

#### **Art. 14) Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART.15) Tracciabilità dei pagamenti**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

#### **ART. 15) bis – Gestione della polizza**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società MEDIASS

SpA (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio della pec stessa.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

#### **ART. 15) ter – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **CONDIZIONI NORMATIVE**

### **Art. 16) Descrizione del rischio**

La presente garanzia è prestata per i mezzi di trasporto utilizzati, per motivi di lavoro e/o servizio dai Dipendenti e/o figure ad essi assimilate della Contraente, durante l'espletamento della loro attività (con esclusione di quelli intestati al Contraente), inclusi i Direttori dell'Azienda, i medici di continuità assistenziale (guardia medica – guardia medica turistica), i medici addetti all'emergenza territoriale, i medici convenzionati specialistici ambulatoriali interni, i medici addetti alla medicina dei servizi ed alle attività programmate, biologi, chimici e psicologi e coloro che svolgono il servizio di assistenza domiciliare integrata, durante l'espletamento della loro attività.

In caso di sinistro il Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura e/o veicolo per motivi di servizio, fatta eccezione per i Direttori dell'Azienda, i Medici di continuità assistenziale/emergenza territoriale e i Dirigenti Responsabili di Unità Operativa o Servizio Aziendale che debbono intendersi automaticamente e preventivamente autorizzati.

### **Art. 17) Precisazione impianti installati ed accessori audio-fono-visivi**

Si precisa che sono compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti all'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).

### **Art. 18) Copertura automatica**

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti i mezzi di trasporto e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

### **Art. 19) Colpa grave dell'Assicurato**

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.

### **Art. 20) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore**

L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che le compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

### **Art. 21) Franchigie e Scoperti**

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate senza applicazione di franchigia, fermo quanto previsto dall'Art. 5) delle Norme che regolano i sinistri.

## CONDIZIONI DI GARANZIA - SEZIONE KASKO

### Art. 22 - Oggetto della garanzia

L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e non, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che possa spettarle nei confronti del conducente, ai sensi dell'Art. 1916 del C.C. - la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma prevista in polizza e copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

#### Art.22.1 - Danni parziali

La Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

#### Art. 22.2- Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada)
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato
- per danni determinati da vizi di costruzioni
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

## CONDIZIONI DI GARANZIA - SEZIONE RISCHI DIVERSI

### Art. 23) Oggetto della garanzia

L'Assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato a causa:

- A) Incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
- B) Furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
- C) Inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
- D) Eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- E) Eventi socio-politici e tumulti popolari, in deroga all'art.1912 del c.c.;
- F) Atti vandalici;
- G) Fumo o caligine dovuti ad improvviso, inusuale e difettoso funzionamento di qualsiasi dispositivo che serva i locali in cui si trova il veicolo assicurato;
- H) Oggetti cadenti di qualsiasi descrizione.
- I) Eruzioni vulcaniche e terremoto, in deroga all'art.1912 del c.c.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata in polizza.

### Art.23.1 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra
- insurrezioni
- occupazioni militari
- invasioni
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività
- determinati o agevolati da dolo del conducente
- verificatisi durante la partecipazione del mezzo a gare/competizioni sportive e relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### **A) Bagagli**

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza, per sinistro, della somma indicata nella scheda di assicurazione, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per evento e con il limite di euro 10.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

### **B) Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per ogni cristallo rotto con il limite di euro 2.000,00 nel caso di più cristalli rotti.

### **C) Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 22) e 23).

### **D) Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo**

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione di un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione.

### **E) Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato**

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Il Contraente/Assicurato può anche chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'assicuratore l'indennizzo ricevuto.

#### **F) Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 1.000,00.

#### **G) Reimmatricolazione del mezzo di trasporto**

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 1.000,00.

#### **H) Soccorso vittime della strada**

L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del mezzo di trasporto determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato da idoneo " attestato" rilasciato dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente e le spese sostenute devono essere regolarmente documentate.

#### **I) Danni a terzi da incendio e scoppio**

La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 100.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuale.

#### **Somme Assicurate**

La garanzia della presente polizza è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di **€ 50.000,00= per ciascun veicolo**, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

# PROCEDURA SINISTRI

## **Art. 1) Denuncia del sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società anche per il tramite del Broker, entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

## **Art.2) Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

## **Art.3) Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale**

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax/Quattroruote, successivamente ai primi dodici mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettante.

## **Art. 4) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

La Società con cadenza semestrale (30.06 e 31.12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 5) Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare l'importo del danno, al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze annuali convenute il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.